

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 1 del 09/07/2013

AREA 06 SETTORE 02 SERVIZIO 02

FASC. n° CC 11/10 AVVOCATURA

Il sottoscritto Dott. Raffaele De Bitonto, nella qualità di Responsabile della Misura 6.3 del POR Campania FESR 2000-2006, per quanto di sua competenza

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore:

Società B2 Service S.r.l.

Oggetto della spesa:

Pagamento delle competenze e delle spese di giudizio a favore della società **B2 Service S.r.l.** La spesa è stata ordinata con sentenza n. 1326/11 del 28/03/2011 del Giudice di Pace di Aversa

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Aversa

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

La presente relazione è resa dal sottoscritto in qualità di Responsabile della Misura 6.3 del POR Campania FESR 2000-2006 del Settore Analisi, Progettazione e Gestione Sistemi Informativi della A.G.C. 06, a seguito della notifica alla Giunta Regionale della Campania della Sentenza n. 1326/11 del 28/03/2011 del Giudice di Pace di Aversa.

Dalla documentazione agli atti si è potuto rilevare quanto segue:

- a) con **Decreto del Coordinatore dell'A.G.C. Ricerca Scientifica n. 605 del 14/12/2006** -*pubblicato sul BURC n. 60/2006*-, in attuazione del **POR Campania FESR 2000/2006 Misura 6.3**, è stato approvato il **Bando** per la concessione di Aiuti in "De minimis" alle PMI nell'ambito dell'A.P.Q. in materia di e-government e Società dell' Informazione, intervento di "Digitalizzazione della filiera produttiva del Tessile Abbigliamento in Campania", per l'attivazione di un regime di aiuti secondo le modalità previste dal Regolamento (CE) n. 69/2001 relativo agli aiuti " de minimis" - consistente in agevolazioni a favore delle PMI operanti nei settori ivi specificati, erogate, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, sotto forma di contributi in conto capitale, a fronte di programmi di investimento organici e funzionali fondati sull' impiego dell' Information & Communication Technology;
- b) con **Decreto Dirigenziale n. 277 del 23/06/2006** si è stabilito di affidare ad apposito Soggetto esterno all'amministrazione regionale la gestione delle procedure relative all'istruttoria delle domande presentate, all'erogazione dei contributi, nonché al controllo della documentazione di spesa connessa alla realizzazione degli interventi, soggetto individuato attraverso gara pubblicata sul BURC n. 33 del 24/07/2006, poi aggiudicata con **Decreto Dirigenziale n. 109 del 05/02/2007** alla Banca Nuova S.p.A.;
- c) con **Decreto Dirigenziale n. 479 del 16/10/2007** -*pubblicato sul BURC n. 56 del 29/10/2007*- è stata approvata la graduatoria definitiva per il **Bando regime di aiuto "Tessile/Abbigliamento"**, con l'indicazione dei n. 239 programmi di investimento ritenuti cofinanziabili, fra i quali quello presentato dalla società **B2 Service S.r.l** per un importo di

Scheda di rilevazione di partita debitoria pag. n. 1 di 3

- € 50.000,00 pari ad € 25.000,00 di cofinanziamento, poi successivamente accettato regolarmente sottoscrivendo l'atto di impegno;
- d) la Banca Nuova Spa, a fronte della relativa domanda della suddetta Società corredata da idonea polizza fideiussoria, emessa dalla Banca di Credito Cooperativo di Aversa, in data 28/05/200, ha erogato a titolo di anticipazione il 50% del totale del programma di investimento ammesso a cofinanziamento e precisamente l'importo di € 12.500,00;
 - e) la B2 Service S.r.l., in data 01/09/2008, ha presentato la richiesta di saldo per il residuo importo di € 12.500,00, corredando la stessa della documentazione prevista per la rendicontazione finale del programma di investimento ammesso a contributo (art. 11 comma 3 lettera c del Bando);
 - f) la Banca Nuova S.p.a., in data 21/11/2008, ha erogato un saldo finale pari ad € 9.500,00 – inferiore pertanto di € 3.000,00 a quanto richiesto – in quanto non ha riconosciuto ammissibili al finanziamento le spese sostenute di € 6.000,00 di cui alla lettera a) progettazione, direzione dei lavori, piano di marketing dell'art. 7 del Bando, in quanto così come riportato nella **Relazione sullo stato finale del progetto**: *"Il programma di spesa rendicontato non corrisponde a quanto approvato in sede istruttoria...non è stata riscontrata corrispondenza tra l'oggetto della fornitura e l'attività svolta dal fornitore.. si ritiene pertanto che tale spesa, da sostenere verosimilmente dall'impresa all'inizio del progetto, non sia agevolabile in quanto avente data contemporanea alla fornitura di hardware e software e riferibile ad un fornitore non idoneo alla prestazione di attività di consulenza..."*.
 - g) la società B2 Service S.r.l., in data 15/12/2009, ha notificato all'AGC 06 il Decreto Ingiuntivo n. 543/09 del 27/10/2009 proposto innanzi al Giudice di Pace di Aversa tendente ad ottenere la somma che viene ivi addotta come residua e non corrisposta di € 3.000,00 a fronte di un cofinanziamento inizialmente approvato di € 25.000,00;
 - h) l'AGC 06, con nota prot. n. 2009.1117763 del 28/12/2009, ha chiesto all'A.G.C. 04 di proporre opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, in quanto la residua somma non erogata non costituiva affatto un "credito certo, liquido ed esigibile", ma corrispondeva viceversa a quella parte del programma di investimenti ammessa inizialmente alla concessione del contributo, ma verificata poi dal Soggetto Gestore del Bando – la Banca Nuova S.p.A.- come non ammissibile all'atto della rendicontazione finale;
 - i) l'AGC 06, con nota prot. n. 2010.0304952 del 08/04/2010, ha trasmesso all'A.G.C. 04 l'Atto di precetto intimato in virtù del Decreto Ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Aversa che si assumeva come non opposto dalla Regione, obbligata in solido col Soggetto Gestore del Bando "Banca Nuova S.p.A." nei termini di legge, e per questo **dichiarato esecutivo con decreto di esecutorietà e munito della formula esecutiva apposta il 25/02/2010**;
 - j) l'A.G.C. 04, con nota prot. n. 2013.0206593 del 21/03/2013, ha inoltrato la copia della sentenza n. 1326/11 del 28/03/2011 del Giudice di Pace di Aversa munita della formula esecutiva, con la quale è stata rigettata l'opposizione al Decreto Ingiuntivo proposto dall'Avvocatura, con la condanna al pagamento delle spese e competenze di giudizio che ammontano complessivamente a € 5.788,12 (cinquemilasettecentoottantotto/12), e cioè la somma di € 4.329,28 (€ 3.000,00 + interessi legali e spese processuali) più le spese di giudizio a favore dell'Avv. Vincenzo Gaudino, dichiaratosi antistatario, per € 1.458,84, comprensivo di IVA, CPA e spese generali, così come risulta dalla fattura n. 7 del 03/07/2013, acquisita al prot. n. 2013.0487329 del 05/07/2013.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

- a) che la somma di € 5.788,12 (cinquemilasettecentoottantotto/12) è da includersi nella voce **debiti fuori bilancio in quanto derivante da sentenza esecutiva**;
- b) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;

- c) che al momento non sussistono interessi e oneri accessori ovvero la somma di € 5.788,12 (cinquemilasettecentoottantotto/12) rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo a variazioni delle voci di interesse che andranno a maturare e che al momento non sono quantificabili.

Sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

CHIEDE

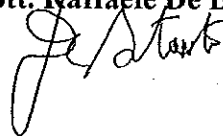
il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi del comma 3 lettera a dell'art. 47 della Legge Regione Campania n. 7 del 30 aprile 2002 e s.m.i. per l'importo complessivo di € 5.788,12 (cinquemilasettecentoottantotto/12)*

Si allega la seguente documentazione :

1. Sentenza n. 1326/11 del 28/03/2011 del Giudice di Pace di Aversa;
2. Nota dell'Avvocatura Regionale acquisita al prot. n. 2013.0206593 del 21/03/2013

Napoli, 09/07/2013

Il Resp. Misura 6.3 POR 2000-2006
Dott. Raffaele De Bitonto



1. *La somma esposta rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo a variazioni delle voci di interesse che andranno a maturare e che al momento non sono quantificabili, ma il cui importo esatto sarà quantificato in sede di liquidazione.